

Domanderò ora ai singoli proponenti se, dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, mantengano o ritirino i loro ordini del giorno.

L'onorevole De Ruggieri mantiene il suo?

DE RUGGIERI. Udite le dichiarazioni del ministro, ritiro il mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Larussa?...?

LARUSSA. Ritiro il mio ordine del giorno, che rimarrà solo come raccomandazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Casolini?...?

CASOLINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

« In aggiunta alle somme concesse con la legge 31 marzo 1904, n. 140, e successive per la esecuzione di opere pubbliche in Basilicata sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni:

a) lire 800,000 per la costruzione di strade nazionali;

b) lire 2,000,000 per ultimare e sistemare le strade comunali obbligatorie;

c) lire 2,000,000 per costruire e sistemare le strade occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati;

d) lire 200,000 per la costruzione di un fabbricato in Potenza a sede degli uffici pubblici governativi.

« È pure autorizzata la spesa di lire un milione per le opere di riparazione straordinaria e per il contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade comunali costruite a cura dello Stato in Basilicata, e nella spesa di manutenzione degli acquedotti costruiti a cura dello Stato in base alla legge 31 marzo 1904, n. 140, a termini dei successivi articoli 8 e 9 ».

(È approvato).

Art. 2.

« In aggiunta alle somme concesse dalla legge 24 giugno 1906, n. 255, e successive per la esecuzione di opere pubbliche in Calabria sono autorizzate le seguenti maggiori assegnazioni:

a) lire 2,000,000 per la costruzione dei tronchi da Rossano a Cariati ed al fiume Nicà a completamento della strada provinciale Margherita lungo il litorale Jonico;

b) lire 4,500,000 per completare e sistemare le strade comunali obbligatorie;

c) lire 1,500,000 per la costruzione di strade comunali occorrenti ad allacciare alla esistente rete stradale i comuni e le frazioni di comuni ora isolati;

d) lire 2,500,000 per la costruzione delle strade comunali di accesso alle stazioni ferroviarie, agli approdi dei piroscafi postali ed ai porti;

e) lire 3,000,000 per lavori di consolidamento di frane minaccianti abitati.

« È pure autorizzata la spesa di 1,500,000 lire per le opere di riparazione straordinaria e per il contributo governativo nella spesa di manutenzione delle strade comunali costruite a cura dello Stato nelle provincie calabresi, a termini dei successivi articoli 8 e 9 ».

(È approvato).

Art. 3.

« La spesa complessiva di lire 21,000,000, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, sarà stanziata per lire 800,000 nell'esercizio finanziario 1916-17, giusta il disposto del successivo articolo 4, e per le rimanenti lire 20,200,000 nella misura di lire 2,700,000 nell'esercizio 1918-19 e di lire 3,500,000 in ciascuno degli esercizi successivi dal 1919-20 al 1923-24.

« La somma complessiva da iscriversi nella parte straordinaria effettiva dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1918-19 al 1923-24, tenuto conto dei predetti stanziamenti, non potrà superare quella corrispondente di cui al progetto di bilancio del Ministero medesimo per l'esercizio finanziario 1917-18, presentato alla Camera dei deputati il 30 novembre 1916 ».

L'onorevole Renda propone di sopprimere il primo capoverso di questo articolo.

Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

RENDA. Se è vero che l'attuale disegno aumenta le autorizzazioni di spese in favore della Calabria e Basilicata, è vero altresì che tale autorizzazione, per divenire praticamente efficace, è necessario che si concreti in altrettanti stanziamenti in bilancio. Così solo si possono impegnare le somme, con contratti di appalto. Tanto ciò è vero che il progetto provvede al modo come debbono farsi gli stanziamenti. Se non che il capoverso dell'articolo 3 restringe e limita la portata dello stanziamento.